



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

www.poliziamunicipale.it

Prot. 243

AL COMUNE di

E.p.c. AI MINISTERO dell'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato
Servizio di Polizia Stradale
Via Tuscolana 1558
00173 ROMA

Oggetto: Sollecito parere richiesto con nota 1693 del 24.07.2014 (V.s. nota prot. 548 dell'11 dicembre 2014).

Ci si riferisce alla nota in oggetto ricordando che il Ministero dell'Interno ha già provveduto con nota prot. 300/A/6392/14/144/5/20/3 del 4 settembre 2014 a rispondere al quesito posto da codesta Amministrazione, mandandola per conoscenza anche all'Ufficio scrivente.

In via principale si condivide quanto già esposto dal Ministero dell'Interno con la nota sopra citata per quanto concerne i criteri e le modalità inerenti la procedura di autorizzazione all'installazione di apparecchiature per il rilevamento della velocità con postazione non presidiata (vedi art. 4 legge 168/2002).

Inoltre, si evidenzia come nella formulazione dell'istanza appare improprio il richiamo alla legge 241/90, in quanto la nota sopra richiamata ha già fornito una sostanziale e precisa risposta alle tematiche sollevate.

In via secondaria si fa presente che per quanto concerne l'applicazione dell'art. 201, comma 1 bis, lett. e), del Codice della strada, questo Ministero ha più volte precisato che per svolgere accertamenti circa le violazioni dell'eccesso di velocità con apparecchiature omologate a tale scopo, e con la presenza dell'organo di polizia stradale, non occorre alcuna preventiva autorizzazione del Prefetto localmente competente né dall'ente proprietario della strada, salvo ovviamente che sussista la competenza territoriale dell'organo accertatore e sempre nel rispetto del coordinamento esercitato dal medesimo Prefetto, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha anche il compito di evitare una

eventuale sovrapposizione di una medesima attività di controllo espletata contemporaneamente da parte di più organi di polizia stradale su uno stesso tratto di strada, nel rispetto delle pari competenze attribuite ex lege a quest'ultimi ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice della strada.

Tra l'altro, alla luce della normativa vigente, non si evince alcuna condizione giuridica che possa legare una esclusiva attività di controllo da parte di un organo accertatore ad una particolare tipologia di strada, fatto salvo quanto disposto dall'art. 372, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada).

Si fa presente, infine, che gli organi di polizia municipale, nell'ambito del territorio comunale, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale, regionale o provinciale al di fuori del centro abitato.

Questa disciplina generale, che identifica l'ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, trova un puntuale riscontro nell'art. 12, comma 1, lett. e), del Codice della strada che attribuisce l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai Corpi e ai servizi di polizia municipale nell'ambito del territorio di competenza, ed è richiamata dall'art. 22 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (DPR 445/1992), il quale dispone, al comma 3, che i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse.

In conclusione si fa presente come anche il Ministero dell'Interno, nella parte finale della nota di risposta precedentemente citata, nell'individuare l'Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali la sede per dirimere le questioni in atto, auspica la possibilità che in tale sede possa essere effettuata una più compiuta e circostanziata valutazione della situazione, anche alla luce delle contingenti evidenze connesse con la sicurezza della circolazione del tratto stradale interessato.

www.poliziamunicipale.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)